DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1996

recante modifica della decisione 92/195/CEE che organizza, in virtù della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per partita

(96/203/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13 bis,

considerando che la direttiva 66/401/CEE stabilisce che, all'atto del controllo delle sementi, ogni partita non deve superare un determinato peso massimo;

considerando che, data l'evoluzione dei sistemi di commercializzazione delle sementi e più particolarmente dei metodi di trasporto delle stesse, compresa la spedizione alla rinfusa, si rende necessario aumentare il peso massimo prescritto per partita;

considerando che la prassi internazionale attuale consente di ricorrere a procedimenti in cui il peso massimo di una partita può essere aumentato per talune specie;

considerando che, con la decisione 92/195/CEE della Commissione [2], che organizza, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per partita, è stato organizzato, a determinate condizioni, un esperimento temporaneo al fine di trovare migliori alternative alle disposizioni in vigore per quanto riguarda il peso massimo di una partita;

considerando che detto esperimento termina il 31 dicembre 1995;

considerando che, nel caso di Lupinus sp., Pisum sativum e Vicia sp., i risultati di tale esperimento possono considerarsi concludenti;

considerando che la prassi internazionale attuale consente tuttora di ricorrere a procedimenti in cui il peso massimo di una partita può essere aumentato per talune specie di graminacee e di leguminose, ad eccezione di Lupinus sp., Pisum sativum e Vicia sp.;

considerando che, alla luce dell'esperienza maturata nel corso dell'esperimento, sembra auspicabile che esso venga portato avanti parzialmente fino al 1° marzo 1999;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/195/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 2, paragrafo 2 è soppresso.

2) All'articolo 3, paragrafo 3, la data del 31 dicembre 1995 è sostituita con il 1° marzo 1999.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
[2] GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 59.